

IVA

Distributori di carburante: rivisti i termini per l'invio dei corrispettivi

di Lucia Recchioni



Con il [Provvedimento Prot. n. 171426/2020](#), del **Direttore dell'Agenzia delle entrate**, d'intesa con il **Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, sono stati rivisti i termini previsti per l'avvio dell'obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** relativi alle **cessioni di benzina e di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti come motori**.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1 bis, D.Lgs. 127/2015](#), così come modificato dalla **L. 205/2017**, a decorrere dal **1° luglio 2018**, la memorizzazione elettronica e la **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** sono **obbligatorie** con riferimento alle cessioni di **benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**.

La norma affida ad uno **specifico provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di **individuare i termini gradualmente per l'adempimento** di detto obbligo, anche in considerazione del **grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti**.

Ed infatti, con il [Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018](#), successivamente modificato dal [Provvedimento n. 1435588 del 30.12.2019](#) è stato previsto:

- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal **1° luglio 2018** per gli **impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione**;
- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal **1° gennaio 2020** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per

motore, per una quantità **superiore a 3 milioni di litri** (in questo specifico caso, tuttavia, il provvedimento prevedeva la **trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020**);

- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal **1° luglio 2020** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità superiore a 1,5 milioni di litri**;
- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire **1° gennaio 2021** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri**.

Secondo la richiamata previsione, dunque:

- il **30 aprile** dovevano essere inviati i dati dei corrispettivi del **primo trimestre 2020** da parte degli impianti che hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una **quantità superiori a 3 milioni di litri**;
- dal **prossimo mese di luglio** gli obblighi sarebbero stati estesi anche agli impianti che hanno erogato una **quantità superiore a 1,5 milioni di litri**.

In considerazione delle difficoltà legate al **periodo di emergenza sanitaria nazionale**, con il **Provvedimento** pubblicato ieri, **22 aprile**, sono stati **uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi** previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno **erogato più di 1,5 milioni di litri** di benzina e gasolio.

Resta invece **immutato il termine del 1° gennaio 2021** previsto per l'avvio dell'obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato **fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio**.

Alla luce del recente provvedimento, dunque, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi **decorrono**:

- dal **1° luglio 2018** per gli impianti ad elevata automazione;
- dal **1° settembre 2020** per gli impianti che hanno erogato **quantità superiori a 1,5 milioni di litri** (non sono quindi più tenute distinte le ipotesi di erogazione di quantità superiori/inferiori a 3 milioni di litri);
- dal **1° gennaio 2021** per gli impianti che hanno erogato **quantità inferiori a 1,5 milioni di litri**.